

MANOVRA ECONOMICA 2011

DISPOSIZIONI DI IMPATTO FINANZIARIO E ORDINAMENTALE SULLE AUTONOMIE LOCALI

La Manovra economica per l'anno 2011 è legge.

Il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, recante "*disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*", è stato approvato dal Parlamento, in tempi record e con poche modifiche rispetto al testo originario, con la legge di conversione 15 luglio 2011, n. 111, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 16 luglio 2011, n. 164.

Di seguito, sono riportate le disposizioni che maggiormente possono interessare le autonomie locali.

Limite al trattamento economico per i titolari di cariche elettive e incarichi di vertice (Art. 1)

A decorrere dalle prossime elezioni, nomine o rinnovi, il trattamento economico annuale corrisposto – in funzione della carica o dell'incarico – a determinati soggetti titolari di cariche elettive o di incarichi di vertice (o quali componenti di organi, enti e istituzioni) è costituito dalla media -ponderata rispetto al PIL- degli analoghi trattamenti economici percepiti dai titolari di omologhe cariche nei sei principali Stati dell' "Area Euro" . Fra i soggetti elencati spiccano:

- i Presidenti delle Regioni, delle Province e i Sindaci;
- i consiglieri regionali, provinciali e comunali

Per l'applicazione di questo articolo è prevista la costituzione di una commissione di quattro esperti nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (in prima applicazione entro 30 giorni). Alle Regioni è imposto l'obbligo di adeguare la propria legislazione alle disposizioni dell'articolo 1 (in quanto si tratta di "norme di coordinamento in materia di finanza pubblica", ai sensi dell' art 117, comma terzo cost.), entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge in commento

Auto blu e aerei blu (Artt. 2 e 3)

Le autovetture di servizio non possono superare la cilindrata di 1.600 cc, con l'eccezione delle vetture destinate ad alcune alte cariche dello Stato e per esigenze di pubblica sicurezza. Con un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri saranno dettate le specifiche norme su "*modalità e limiti di utilizzo*", allo scopo di ridurre numero e costo. L'articolo 3 limita invece l'utilizzo degli aerei di Stato a favore dei soli Presidente della Repubblica, Presidenti di Camera e Senato, Presidente del Consiglio dei Ministri e Presidente della Corte costituzionale. Le eccezioni rispetto a questa regola devono essere specificamente autorizzate, soprattutto con riferimento agli impegni internazionali, e rese pubbliche sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, salvi i casi di segreto per ragioni di Stato

Benefits (Art. 4)

Chi non è più titolare di incarichi o cariche pubbliche non può utilizzare immobili pubblici, anche a uso abitativo, o mezzi di trasporto o appalti di comunicazione pubblici, e a suo favore non può essere destinato personale pubblico. Restano ferme le norme in materia di sicurezza pubblica o di protezione personale

Election day (Art. 7)

Dal 2012 è prevista l'unificazione del giorno in cui si effettuano le consultazioni elettorali per le Camere, le Regioni, le Province e i Comuni. Qualora siano previste le elezioni europee, il giorno sarà scelto in funzione di esse

Trasparenza per le società a partecipazione pubblica (Art. 8)

La norma stabilisce che, entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto legge, **tutti gli enti e gli organismi pubblici** inseriscono sul proprio sito istituzionale l'elenco, periodicamente aggiornato, delle società partecipate direttamente o indirettamente, anche in misura minoritaria. Delle partecipazioni societarie va indicata l'entità e una rappresentazione grafica che metta in evidenza i collegamenti tra l'ente (o l'organismo) e le società, o tra le società controllate. Va indicato, inoltre, se nell'ultimo triennio dalla pubblicazione le singole società hanno

raggiunto il pareggio di bilancio

Razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione; sanzioni a carico delle amministrazioni non statali; razionalizzazione dei servizi di pagamento delle retribuzioni (Art. 11)

Procedure centralizzate di acquisto di beni e servizi. Le disposizioni di questo articolo si propongono di valorizzare il ricorso alle procedure centralizzate di acquisto di beni e servizi, al fine di perseguire gli obiettivi di riduzione della spesa. È previsto che il Ministero dell'economia avvi, dal 30 settembre 2011, un piano per ampliare la quota di spesa per gli acquisti di beni e servizi gestita attraverso gli strumenti di centralizzazione, e pubblici sul sito "www.acquistinretepa.it", con cadenza trimestrale, le categorie merceologiche per le quali viene attuato il piano.

Con lo scopo di aumentare la percentuale di acquisti effettuati in via telematica, il Ministero dell'economia e delle finanze mette a disposizione il proprio sistema informatico di negoziazione in riuso: le modalità devono essere definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Le amministrazioni pubbliche possono, ancora, richiedere al Ministero dell'economia l'utilizzo del sistema informatico di negoziazione in modalità ASP (*Application Service Provider*), secondo modalità, tempi e meccanismi di copertura dei costi definiti con decreto del Ministero dell'economia.

Il processo di razionalizzazione degli acquisti si fonda sul ruolo di Consip, che opera sia come centrale di committenza, che come soggetto di supporto. L'articolo, infatti, prevede al comma 4 che la Consip predisponga e metta a disposizione delle amministrazioni pubbliche strumenti di supporto alla razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi, sia sul versante dell'attività di acquisizione (elaborazione di indicatori e parametri di misurazione dell'efficienza dei processi di approvvigionamento), sia sul versante dell'attività di programmazione, controllo e monitoraggio interni, sia sul versante dell'attività di controllo esterno.

Sanzioni a carico delle amministrazioni non statali. Se le amministrazioni pubbliche non statali non ricorrono alle convenzioni stipulate dalle centrali di committenza regionali o da Consip, e non utilizzano neppure i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti, alla responsabilità amministrativa già prevista dall'art.26, comma 3, della legge 488/1999, si aggiunge adesso **la nullità degli atti e dei contratti** compiuti in violazione di tali parametri; inoltre, gli atti e i contratti compiuti in violazione dei parametri qualità-prezzo costituiscono **illecito disciplinare** e determinano **responsabilità erariale**.

Servizi di pagamento delle retribuzioni. Il comma 9 prevede, infine, per razionalizzare i servizi di pagamento delle retribuzioni (mediante ordini collettivi di pagamento emessi in forma dematerializzata) e per determinare risparmi di spesa, la possibilità per le amministrazioni pubbliche previste all'art. 1 del D. lgs. 165 del 2001 (praticamente tutte le pubbliche amministrazioni, comprese le Regioni, le Province, i Comuni) di stipulare apposite convenzioni con il Ministero dell'Economia e di pagare un contributo a copertura dei costi, con efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2013,

Infine si specifica il contenuto della relazione annuale che, in ciascuna pubblica amministrazione, gli uffici preposti al controllo di gestione devono sottoporre agli organi di direzione politica (art. 26, comma 4, legge 488/1999): i risultati in termini di riduzione di spesa devono essere riferiti a ciascuna categoria merceologica e la relazione deve essere inviata, entro il mese di giugno di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (comma 12)

Acquisto, vendita, manutenzione e censimento di immobili pubblici (Art. 12)

Di questo articolo si segnala il comma 12, che, con una modifica dell'art. 13 del decreto legge 112/2008 (contenente misure di valorizzazione del patrimonio residenziale pubblico), introduce la promozione, da parte del Governo, di un'intesa in sede di Conferenza unificata per la conclusione di accordi che semplifichino le procedure di alienazione degli immobili IACP.

Rimodulazione di fondi (Art. 13)

La disposizione riduce, per dichiarate esigenze di cassa, la dotazione del fondo per indennizzi per risparmiatori vittime di frodi finanziarie di 100 milioni per l'anno 2011; prevedendo poi che la medesima dotazione sia incrementata di 100 milioni di euro nell'anno 2015.

Riduce di 49,5 milioni di euro per l'anno 2011 la dotazione del fondo – istituito nel 2009- per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell'istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi

È ridotta infine (di 252 milioni di euro per l'anno 2012, di 392 milioni di euro per l'anno 2013, di 492 milioni di euro per l'anno 2014, di 592 milioni di euro per l'anno 2015, di 542 milioni di euro per l'anno 2016, di 442 milioni

di euro per l'anno 2017, di 342 milioni di euro per l'anno 2018, di 292 milioni di euro per l'anno 2019 e di 242 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020) la dotazione del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, dal decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Contenimento della spesa in materia di impiego pubblico (Art. 16)

Il pubblico impiego deve garantire risparmi sostanziosi nel corso dei prossimi anni, e precisamente di 1.1 miliardi di euro nel 2013-2015 e di 370 milioni di euro nel 2016. Per raggiungere tali obiettivi, il Governo può scegliere fra diverse opzioni, da adottare con regolamento. Il Governo può:

- 1 prorogare di un anno le norme attuali che limitano le possibilità di assunzioni per le amministrazioni statali;
- 2 prorogare fino al 31 dicembre 2014 le disposizioni già in vigore che limitano la crescita dei trattamenti economici, anche accessori, del personale delle pubbliche amministrazioni;
- 3 stabilire nuovi criteri di calcolo dell'indennità di vacanza contrattuale per gli anni 2015-2017;
- 4 semplificare le procedure di mobilità del personale tra le pubbliche amministrazioni;
- 5 includere tutti i soggetti pubblici, con l'eccezione delle Regioni, delle Province autonome e degli enti del servizio sanitario nazionale, nei tagli di spesa degli organi amministrativi previsti dall'art. 6 del decreto legge 78/2010 (manovra economica dell'estate 2010);

Piani triennali di razionalizzazione della spesa. Il comma 4 dell'articolo 16 dispone che le amministrazioni possono adottare - entro il 31 marzo di ogni anno - piani triennali di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione amministrativa, di semplificazione e digitalizzazione, di riduzione dei costi della politica e di funzionamento, compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle partecipate e il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche. I Piani devono essere oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative. Il 50% dei risparmi ottenuti con i piani triennali può essere utilizzato per la contrattazione integrativa e, a sua volta, il 50% di queste somme può essere destinato alla erogazione dei premi previsti dalla cd "Riforma Brunetta" (articolo 19 del decreto legislativo 150/2009).

Il comma 7 prevede che qualora i provvedimenti giurisdizionali (diversi da sentenze della Corte costituzionale) vanifichino i risparmi di spesa previsti dalla manovra economica 2010 (decreto legge 78/2010, art. 9), il Ministero dell'Economia introduce misure di carattere generale per conseguire risparmi uguali.

Il comma 8 stabilisce che i provvedimenti in materia di personale adottati dalle pubbliche amministrazioni -in particolare le assunzioni a tempo indeterminato, le stabilizzazioni o trasformazioni di rapporti a tempo determinato, gli inquadramenti e le promozioni- realizzati in base a disposizioni successivamente dichiarate incostituzionali, sono "nulle di diritto" e viene ripristinata la situazione preesistente alla pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale. Per le prestazioni già eseguite, verrà applicato l'articolo 2126 del codice civile (ciò vuol dire che rimangono salvi gli effetti per il periodo in cui il rapporto è stato eseguito, si immagini in materia di retribuzione e di contributi).

Controlli sulle assenze. Il comma 9 sostituisce il comma 5 dell'articolo 55 *septies* del decreto legislativo 165/2001: si stabilisce che le pubbliche amministrazioni dispongano per il controllo sulle assenze per malattia dei dipendenti valutando la condotta complessiva del dipendente e gli oneri connessi all'effettuazione della visita e tenendo conto dell'esigenza di contrastare e prevenire l'assenteismo (mentre nella formulazione originaria la norma prescriveva che l'Amministrazione disponesse il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative). La norma riformulata precisa comunque che il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.

Il comma 9 aggiunge poi all'articolo 55 *septies* i commi 5-*bis* e 5-*ter*. Con la prima di dette disposizioni si conferma la previsione - già contenuta al comma 5 originario- secondo cui le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono stabilite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, precisando ora però che qualora il dipendente debba allontanarsi dall'indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all'amministrazione.

Il comma 5-*ter* precisa ulteriormente che nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, l'assenza è giustificata mediante la presentazione di attestazione rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione.

Risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro. Il comma 11, in tema di risoluzione del rapporto di lavoro, prevede che l'esercizio della facoltà riconosciuta alle pubbliche amministrazioni di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro e il contratto individuale per chi ha 40 anni di contributi (articolo 17, comma 35-*novies*, decreto

legge 78/2009) non necessita di ulteriore motivazione qualora l'amministrazione interessata abbia preventivamente determinato in via generale appositi criteri di applicativi con atto generale di organizzazione interna, sottoposto al visto dei competenti organi di controllo

Nuovo patto di stabilità interno: parametri di virtuosità; esercizio associato delle funzioni fondamentali; partecipazioni societarie comunali (Art. 20)

Patto di stabilità interno. Dal 2012, gli obiettivi del Patto di stabilità interno, esclusi quelli riguardanti la spesa sanitaria, sono concordati direttamente tra lo Stato e le Regioni (e Province autonome), previo accordo -recepito entro il 30 novembre 2011 da apposito decreto ministeriale- delle Regioni con le rappresentanze degli enti locali a livello regionale.

E' prevista una responsabilità delle Regioni per il mancato raggiungimento dell'obiettivo. Rimane ferma la responsabilità degli enti locali direttamente interessati e si esplicita l'inderogabilità del termine temporale del 31 ottobre per la comunicazione della rimodulazione degli obiettivi.

Le modalità attuative del nuovo sistema saranno stabilite con un decreto del Ministro dell'Economia, d'intesa con la Conferenza Unificata.

Vengono poi individuati dei parametri di virtuosità in base ai quali premiare o "punire" i comuni, alleggerendo o esasperando l'apporto degli enti al raggiungimento dell'obiettivo di finanza pubblica: a tale scopo, gli enti vengono divisi in fasce per singolo livello di governo.

In sede di conversione è stato aggiunto il comma 2-bis, che tra i "parametri di virtuosità" comprende gli indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi, anche utilizzando come parametro di riferimento realtà rappresentative dell'offerta di prestazioni con il miglior rapporto qualità-costi.

Il saldo di cassa cui sono tenuti gli enti locali (decreto legge n. 112 del 2008) tiene conto delle spese sostenute dalle società, partecipate totalmente o di cui l'ente locale detiene il controllo, che siano affidatarie di servizi senza previa gara, o che svolgano funzioni di supporto a favore dell'ente, o svolgano servizi di carattere non industriale (comma 9).

Il comma 10 aggiunge un comma 111-*bis* dopo il comma 111 dell'art. 1 della L. N. 220 del 2010: la nuova norma prevede la nullità dei contratti di servizio e degli atti posti in essere da regioni ed enti locali in elusione del patto di stabilità. Viene quindi aggiunto un comma 111-*ter*, che prevede sanzioni a carico degli amministratori che hanno fraudolentemente eluso il patto di stabilità.

L'esercizio associato delle funzioni fondamentali (comma 2-*quater*). Tra le varie modifiche e integrazioni apportate, si segnala il nuovo comma 2-*quater* che sostituisce integralmente il comma 31 dell'art. 14 del D.L. n. 78 del 2010, relativo all'obbligo per i "piccoli Comuni" (fino a 5.000 abitanti in pianura e 3.000 in montagna) di esercitare in forma associata le funzioni fondamentali, attraverso Unioni di Comuni e convenzioni. Più nel dettaglio, il nuovo comma 31 dell'art. 14 del D.L. 78/2010, definisce il limite demografico minimo che i Comuni obbligati all'esercizio associato devono raggiungere (5.000 abitanti o il quadruplo del numero degli abitanti del Comune demograficamente più piccolo).

Inoltre, viene stabilita la tempistica per la completa attuazione delle disposizioni relative all'obbligo di gestione associata. In particolare, i Comuni devono avviare la gestione associata:

- 15 di almeno due delle funzioni fondamentali tra quelle di cui all'art. 21, comma 3, della legge n. 42/2009, entro il 31 dicembre 2011;
- 16 di almeno quattro funzioni fondamentali tra quelle di cui all'art. 21, comma 3, della legge n. 42/2009, entro il 31 dicembre 2012;
- 17 di tutte le sei funzioni fondamentali loro spettanti ai sensi dell'art. 21, comma 3, della legge n. 42/2009, entro il 31 dicembre 2013.

Partecipazioni comunali (comma 13). Il comma 13 ha modificato l'art. 14, comma 32, del dl 78/2010. Quest'ultima disposizione stabilisce che i comuni fino a 30.000 abitanti non possono costituire o possedere partecipazioni societarie, a meno che le società partecipate non abbiano i bilanci in utile; i comuni che abbiano dai 30.000 ai 50.000 abitanti, non possono invece possedere più di una società. La legge 10/2011 (legge di stabilità 2011) aveva in parte modificato il comma 32 dell'art. 14 in questione, nel senso che con decreto ministeriale (del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per le riforme per il federalismo) si ammetteva di individuare ulteriori ipotesi di esclusione dal relativo ambito di applicazione: questa ultima previsione adesso viene appunto eliminata

Finanziamento di spese indifferibili dell'anno 2011 (Art 21)

I finanziamenti di questo articolo hanno finalità diverse. In questa sede, si segnala il comma 3, con il quale viene istituito un fondo, presso il Ministero dell' economia, per il trasporto pubblico locale la cui dotazione è di 400 milioni annui a decorrere dal 2011

Impianti di carburante: razionalizzazione della rete distributiva e misure di liberalizzazione (Art. 28)

Di questo articolo, va in primo luogo segnalato il comma 3, in base al quale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge in esame, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano devono emanare indirizzi ai Comuni per la chiusura effettiva degli impianti dichiarati incompatibili ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive del 31 ottobre 2001 (che contiene le "Linee guida per l'ammmodernamento del sistema distributivo dei carburanti"), nonché in base ai criteri di incompatibilità successivamente individuati dalle normative regionali di settore.

Il comma 4 specifica che, comunque, i Comuni che non abbiano già provveduto a individuare e a chiudere gli impianti incompatibili, provvedono in tal senso entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, dandone comunicazione alla Regione ed al Ministero dello Sviluppo Economico.

A favore di tutti gli impianti di distribuzione di carburante, senza alcun limite di superficie, è consentito svolgere le attività di somministrazione di alimenti e bevande, di vendita di quotidiani e periodici e di caramelle e dolci (comma 8).

Queste attività di nuova realizzazione, anche se installate su impianti esistenti, sono esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto di distribuzione di carburanti, rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza, salvo rinuncia del titolare della licenza dell'esercizio medesimo. Possono essere gestite anche da altri soggetti, nel caso tali attività si svolgano in locali diversi da quelli affidati al titolare della licenza di esercizio. In ogni caso sono fatti salvi i vincoli connessi a procedure competitive nelle aree autostradali in concessione.

Il comma 11 prescrive che le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali, adeguino la propria normativa alle disposizioni contenute dall'articolo in commento in materia di liberalizzazione

Liberalizzazione del collocamento e dei servizi; programma di privatizzazione (Art. 29)

La previsione sostituisce il contenuto dell'art. 6 (*Regimi particolari di autorizzazione*) del Decreto legislativo 276/2003 (*"Riforma Biagi"*). Si estende la rete dei soggetti autorizzati all'intermediazione di domanda ed offerta di impiego: vengono ora autorizzati gli istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, le università, pubbliche e private, e i consorzi universitari, i comuni, le camere di commercio; le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, i patronati, gli enti bilaterali e le associazioni senza fini di lucro che hanno per oggetto la tutela del lavoro, l'assistenza e la promozione delle attività imprenditoriali, la progettazione e l'erogazione di percorsi formativi e di alternanza, la tutela della disabilità; i gestori di siti internet a condizione che svolgano tale attività senza finalità di lucro. Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato di cui all'elenco istat (ex all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196) potranno svolgere l'attività di intermediazione senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 3 stabilisce che, ferme restando le normative regionali vigenti per specifici regimi di autorizzazione su base regionale, i nuovi soggetti ammessi all'attività di intermediazione saranno autorizzati, se connessi al portale "Clic lavoro" (che costituisce la borsa continua nazionale del lavoro) e, inoltre, se rilasceranno alle Regioni e al Ministero del lavoro ogni informazione utile relativa al monitoraggio dei fabbisogni professionali e al buon funzionamento del mercato del lavoro.

Entro trenta giorni dall'entrata della disposizione che si commenta, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali definisce con decreto le modalità di interconnessione al portale "Clic lavoro".

Il mancato invio dei dati alla borsa continua nazionale del lavoro comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2000 a 12000 euro e la cancellazione dall'albo delle agenzie per il lavoro (di cui all'articolo 4, comma 1 del Decreto legislativo 246/2003), con conseguente divieto di proseguire l'attività di intermediazione.

In sede di conversione sono stati inseriti **due 2 nuovi commi** i quali stabiliscono che:

- comma 1-bis: al fine di incrementare il tasso di crescita dell'economia nazionale, ferme restando le istituzioni di alta cultura, università e accademie), il Governo, sentita l'Alta Commissione istituita ai sensi del comma 2, fomulerà alle categorie interessate proposte di riforma in materia di liberalizzazione dei servizi e delle attività economiche; trascorso il termine di 8 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, **ciò che non sarà espressamente regolamentato sarà libero.**

- comma 1-ter. il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 dicembre 2013, previo parere del Comitato di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni, approva, su conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, uno o più **programmi per la dismissione di partecipazioni azionarie dello Stato e di enti pubblici non territoriali**; i programmi di dismissione, dopo l'approvazione, sono immediatamente trasmessi al Parlamento. Le modalità di alienazione sono stabilite, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto del principio di trasparenza e di non discriminazione. Il Ministro riferisce al Parlamento entro

il 30 giugno di ogni anno sullo stato di attuazione del Piano

Disposizioni in materia di finanziamento e potenziamento delle infrastrutture (Art. 32)

Viene istituito un "Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali" con una dotazione di 930 milioni per il 2012 e 1000 milioni per gli anni dal 2013 al 2016, da destinare in via prioritaria alle opere ferroviarie dell'Alta velocità (indicate nei commi 232, 233, 234 dell'art. 2 della L. 191 del 2009 -legge Finanziaria 2010); in via secondaria, il Fondo servirà a finanziare la manutenzione di ferrovie e Anas.

Di contro, nei commi successivi vengono definanziate tutte le opere strategiche (e relative progettazioni) programmate ai sensi della L. 443 del 2001 e per le quali non è ancora stato pubblicato il bando.

I finanziamenti revocati verranno puntualmente individuati con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di natura non regolamentare. I risparmi di spesa così ottenuti confluiranno nell'apposito fondo e destinati nuovamente al programma delle infrastrutture strategiche di cui alla già citata L. 443 del 2001. Al comma 13 viene previsto un monitoraggio della capacità di spesa delle amministrazioni interessate all'utilizzo dei fondi strutturali ed al Fondo per lo sviluppo e la coesione è prevista una sessione semestrale della Conferenza Stato-Regioni con la presenza delle parti sociali.

Una quota del "Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali" viene assegnata alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attività culturali

Disposizioni in materia di valorizzazione del patrimonio immobiliare (Art. 33)

Questo articolo prevede la costituzione -con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze- di una società di gestione del risparmio, per istituire fondi di investimento, al fine di partecipare a fondi di investimento immobiliari chiusi promossi da Regioni, Province o Comuni e altri enti pubblici - anche in forma di società interamente partecipate da tali enti - allo scopo di valorizzare o dismettere il proprio patrimonio immobiliare disponibile.

I fondi istituiti dalla società di gestione investono per acquisire immobili in locazione passiva alle pubbliche amministrazioni.

Ai fondi comuni di investimento immobiliare promossi da Regioni, Province e Comuni (ai sensi dell'art. 31 Decreto legislativo 267/2000) possono essere apportati beni immobili o diritti, a fronte dell'emissione di quote, sulla base di progetti di utilizzo o di valorizzazione (presentati anche da privati), previa selezione ad evidenza pubblica della società di gestione del risparmio.

Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità di cui al d.p.r. 327/2001 (Art. 34)

La disposizione introduce il nuovo articolo 42-*bis* al DPR 327 del 2001 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione), per prevedere il caso in cui una pubblica Autorità utilizzi un bene immobile per scopi di interesse pubblico, in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo di pubblica autorità. Si prevede che l'Autorità pubblica utilizzatrice dell'immobile possa disporre - valutati gli interessi in conflitto - che il bene sia acquisito (non retroattivamente) al suo patrimonio e che il proprietario sia indennizzato nella seguente misura:

- 1 il valore venale del bene (e secondo quanto previsto dall'articolo 37 del Testo unico, se si tratta di un terreno edificabile);
- 2 il 10% del valore venale del bene per il pregiudizio non patrimoniale;
- 3 il 20% del valore venale, qualora il terreno sia stato utilizzato per finalità di edilizia residenziale pubblica o sia destinato ad essere attribuito per finalità pubbliche "in uso speciale a soggetti privati".

Il provvedimento può essere adottato anche a seguito di una sentenza di annullamento di uno degli atti sopraccitati o in pendenza di giudizio.

L'Autorità che adotta il provvedimento deve darne comunicazione entro 20 giorni alla Corte dei Conti.

Disposizioni in materia di salvaguardia delle risorse ittiche, semplificazioni in materia di impianti di telecomunicazioni e interventi di riduzione del costo dell'energia (Art. 35)

Settore della pesca (commi 1-3). E' previsto un fermo pesca temporaneo e la correlata corresponsione di compensazioni alle imprese di pesca. Ai fini fiscali tale compensazione non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sul reddito e IRAP. Il Ministro per le politiche agricole definisce le modalità del fermo pesca.

Impianti radioelettrici (commi 4 e 5). Vengono introdotte alcune novità in materia di realizzazione di impianti radioelettrici. L'attuale normativa, contenuta nel Decreto legislativo 259/2003, prescrive un'autorizzazione dell'ente locale, previo accertamento Arpa (art. 87, comma 2), o una DIA per gli impianti UMTS -e successive evoluzioni- (comma 3 art. 87 cit.): autorizzazione o DIA si intendono accolte se nei successivi 90 giorni dalla loro

presentazione non interviene un provvedimento di diniego (comma 9); l'art. 87-*bis* del D.lgs 259 prevede infine, per l'installazione di impianti UMTS e successive evoluzioni su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti, una DIA, che rimane priva di effetti se nei successivi 30 giorni è comunicato un provvedimento di diniego dell'ente locale o un parere negativo dell'Arpa.

Il decreto legge 98/2011 prevede adesso, nel caso di impianti radioelettrici di debole potenza e ridotte dimensioni (le specifiche tecniche sono espresse nell'articolo in commento), una comunicazione all'ente locale e all'Arpa, contestuale all'attivazione dell'impianto. È stato cambiato anche il comma 9 dell'art. 87 D.lgs 259, per cui nei 90 giorni dall'autorizzazione o DIA non deve intervenire, oltre al provvedimento di diniego dell'ente locale, neppure un parere negativo dell'Arpa.

Apertura domenicale nelle città d'arte o località turistiche (commi 6 e 7). All'art. 3, comma 1, del Decreto legge 223/2006, è aggiunta la lettera d-*bis*: in via sperimentale, le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, svolte nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, non saranno sottoposte all'obbligo della chiusura domenicale e festiva e della mezza giornata infrasettimanale. Le Regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari a questa disposizione, entro il 1° gennaio 2012.

Riconversione impianti di produzione di energia elettrica (commi 8 e 9). Con una modifica all'art. 5-*bis* del Decreto legge 5/2009, si prevede che per la riconversione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati in olio combustibile, al fine di consentirne l'alimentazione a carbone o altro combustibile solido, si procede (oltre che in deroga alle vigenti disposizioni nazionali e regionali che prevedono limiti di localizzazione territoriale, come era già previsto prima di quest'ultima modifica normativa), anche in deroga alle vigenti disposizioni nazionali e regionali che condizionano o limitano la suddetta riconversione, obbligando alla comparazione, sotto il profilo dell'impatto ambientale, fra combustibili diversi o imponendo specifici vincoli all'utilizzo dei combustibili. La norma, così modificata, si applica anche ai procedimenti in corso.

*A cura della Direzione Affari Istituzionali e Legislativi
Servizio Innovazione e Semplificazione Amministrativa*